

# INFORMATIVA PER LA NUOVA ROTTAMAZIONE QUATER

## Premessa

L'articolo 1, commi 231 - 252 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha previsto la possibilità per i contribuenti di rottamare i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Si tratta di una nuova edizione di un istituto già più volte utilizzato dal Governo per agevolare la riscossione dei carichi affidati all'agente della riscossione che ricalca per grandi linee la disciplina prevista per le edizioni precedenti del medesimo istituto.

## Ambito soggettivo

Tutti i contribuenti titolari di **carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio al 30 giugno 2022**, possono aderire alla nuova rottamazione.

Sotto il profilo soggettivo, le disposizioni normative non dettano regole particolari in merito alle categorie di soggetti che possono beneficiare dell'istituto.

**Soggetti che possono aderire alla  
nuova rottamazione**



- Persona fisiche, professionisti, imprese individuali, società, enti commerciali e non;
- contribuenti soggetti a procedure concorsuali;
- contribuenti soggetti alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- contribuenti con giudizi in corso in merito ai carichi che si intendono definire;
- contribuenti che hanno pagato parzialmente il debito che intendono definire.



**ATTENZIONE!** Al pari della precedente edizione dell'istituto, possono accedere alla rottamazione anche i contribuenti **titolari di dilazioni ex art. 19 del DPR 602/73 (in corso o già decaduti)**. Infatti, il dettato normativo, con riferimento a tali contribuenti, non pone alcuna condizione ai fini dell'accesso alla definizione, con l'effetto che i medesimi possono accedere liberamente ai benefici previsti dalla nuova edizione della rottamazione senza essere tenuti preventivamente a versare le rate scadute o in scadenza sulle predette dilazioni.

#### Ambito oggettivo

Sono definibili tutti i ruoli consegnati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, salvo quelli espressamente esclusi dalla norma.

**ATTENZIONE!** Ai fini della definibilità non rileva la data di notifica/spedizione della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo/avviso di addebito, ma la data in cui è stato consegnato il ruolo all'ente per la riscossione o è stato affidato il credito (accertamento esecutivo).

Ai fini dell'individuazione dei carichi definibili:

il **comma 234 dell'art.1 L. 197/2022** sancisce che: "l'agente della riscossione rende disponibile ai debitori, nell'area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili".

Le pretese aventi ad oggetto **esclusivamente carichi sanzionatori** sono definibili se aventi ad oggetto sanzioni tributarie e assistenziali/previdenziali. In questi casi, la rottamazione consente di azzerare totalmente la pretesa senza il versamento di alcun importo (si pensi, ad esempio, ai ruoli derivanti da avvisi ex 36-bis D.P.R. 600/73 o 54-bis

D.P.R. 633/72 contenenti solo le sanzioni di ritardato versamento).

Sono senz'altro definibili le:



**sanzioni amministrative** di natura fiscale e contributiva;



**sanzioni tributarie** (es. violazioni da RW o sulla trasmissione telematica delle dichiarazioni ex. Art. 7-bis del D.lgs. 241/97);



**sanzioni (o somme aggiuntive) connesse ai contributi previdenziali** relative a contributi gestiti dall'INPS e dall'INAIL, ma altresì dalle **Casse di previdenza professionali** o di altra natura, a condizione che il sistema di riscossione sia quello del ruolo ex D.lgs. 46/99

**NOTA BENE – Non possono formare oggetto di definizione le sanzioni accessorie.**



#### Carichi non definibili

Non sono però definibili i carichi rientranti nelle esclusioni espressamente previste dall'art. 1, comma 246, della L. 197/2022.

#### Carichi non definibili

- ✓ risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- ✓ le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- ✓ crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- ✓ le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

#### La domanda di definizione agevolata

La dichiarazione di adesione alla rottamazione va necessariamente presentata utilizzando un'apposita istanza **entro e non oltre il 30 aprile 2022**, a pena di decadenza.

Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet le modalità, esclusivamente telematiche, di presentazione della domanda di adesione.

Modalità di presentazione della domanda: **esclusivamente On line** [Tramite l'apposito form online del servizio "Fai D.A. te"](#)

La legge fissa in maniera analitica i termini e le modalità per fruire della sanatoria.

#### Effetti della presentazione della domanda

A seguito della presentazione della domanda l'Agenzia delle Entrate-Riscossione informa il debitore circa l'esito della domanda di rottamazione presentata, inviando al medesimo una **comunicazione di accoglimento o di diniego entro il 30 giugno 2023**.

In caso di **risposta positiva**, l'Agente della Riscossione comunica a quest'ultimo l'ammontare del debito ammesso alla definizione agevolata e gli invia anche i relativi bollettini di pagamento. Nessuna conseguenza, quantomeno nei confronti del contribuente, scaturisce dall'eventuale tardiva comunicazione da parte dell'Agente della Riscossione; pertanto, la possibilità di definizione rimane impregiudicata qualora i versamenti vengano comunque effettuati tempestivamente.



L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può opporre il **diniego di sanatoria**, solo per motivi di legittimità (ad esempio domanda su carichi non definibili).

Il **diniego** rappresenta un **atto impugnabile** ai sensi dell'art. 19 co. 1 lett. h) del D.Lgs. n.

546/92: «Il **diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari**».


L'impugnabilità va attribuita anche alla quantificazione delle somme da versare comunicata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, quantificazione che potrebbe rivelarsi errata.

**Effetti della presentazione della domanda di adesione:**

- ➔ **Sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza** per il recupero dei carichi oggetto della domanda.
- ➔ **Sospensione**, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione (31 luglio 2023), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione. Con riferimento a tale aspetto è però necessario precisare che laddove nella dilazione siano presenti carichi definibili e non, le rate non possono essere sospese nella loro interezza. In tali casi il pagamento rateale deve continuare per la quota non definibile o non definita e sarà dunque necessario un sostanziale ricalcolo del piano di
- ➔ **Inibizione nel compimento di nuove azioni esecutive o di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche**. Non possono essere **proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate**, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
- ➔ **Rilascio del DURC**.
- ➔ **Il debitore non è considerato inadempiente** ai sensi degli articoli **28-ter** (pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta) e **48-bis** (in materia di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del DPR n. 602/73.



## I termini della rottamazione quater



**ATTENZIONE!** Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento degli importi dovuti determina automaticamente il mancato perfezionamento della procedura.

## La definizione parziale e la revoca

Il contribuente può presentare **diverse istanze di rottamazione** con l'unico vincolo che **la stessa cartella può essere inclusa in una sola istanza**, pertanto **la domanda entro il 30 aprile 2023 è sempre integrabile**.

In taluni casi (somme derivanti dalla sommatoria di tutti i carichi che si intendono definire troppo elevate, dubbi sulla definibilità di alcuni carichi ecc.) **potrebbe essere opportuno "spezzare" la definizione in più domande**, in modo che la mancata definizione di una di esse (a causa, ad esempio, del mancato pagamento o del diniego all'istanza opposto dall'Ufficio) non pregiudichi anche le altre.


Inoltre, come già chiarito da Equitalia S.p.A. nella precedente edizione:

Nelle FAQ pubblicate in occasione della prima edizione della rottamazione (DL n. 193/2016), Equitalia aveva chiarito che è possibile ritirare la dichiarazione di adesione entro il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di rottamazione, presentando un'istanza di annullamento e allegando copia della dichiarazione da annullare. In mancanza di disposizioni di senso contrario tale orientamento dovrebbe essere applicabile anche alla nuova edizione dell'istituto, per cui al contribuente che ha presentato l'istanza per aderire alla rottamazione prevista dalla legge di bilancio 2023 dovrebbe essere consentita la facoltà di ritirare la domanda entro il 30.04.2023.



## I pagamenti

Il versamento degli importi dovuti può avvenire in unica soluzione o in forma rateale.



## Gli effetti dell'integrale pagamento delle somme

L'integrale e tempestivo pagamento delle somme o delle rate **determina lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e dell'aggio** ed in certe ipotesi, l'attenuazione o la non punibilità per alcuni reati fiscali.

## Sanzioni accessorie

**Non vengono meno le sanzioni accessorie** emesse, ad esempio, nei casi previsti per l'apposizione del visto di conformità, ex art. 39 del D.lgs. n. 241/97. Tali sanzioni rimangono dovute in quanto, le disposizioni in materia di rottamazione si riferiscono esclusivamente a sanzioni derivanti da carichi inclusi nei ruoli.

## Effetti del mancato perfezionamento

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme oggetto di rottamazione:



la definizione non produce effetti per cui i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e riemergono per intero le sanzioni e gli interessi inizialmente dovuti.



riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza.

### La «rinuncia ai giudizi pendenti» e i rapporti con il contenzioso

La presenza di un contenzioso pendente in qualsiasi grado, nonché la formazione di un giudicato anche sfavorevole al contribuente non precludono la sanatoria.

Il contribuente, tuttavia, nella domanda di definizione deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi in corso.

Al pari della rottamazione ter, al comma 236, dell'articolo 1, il legislatore ha espressamente previsto che, dietro presentazione di copia della dichiarazione di adesione e nelle more del pagamento delle somme dovute, i giudizi pendenti siano sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio sarà, invece, subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di unadelle parti.

Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia deciso di versare le somme nel termine massimo sancito dalla norma,

il giudizio rimarrà sospeso per 5 anni.

### I rapporti con le precedenti edizioni

La L.197/2022 contiene norme specifiche aventi ad oggetto i contribuenti che hanno aderito alle precedenti edizioni dell'istituto. L'art. 1, comma249, L. 197/2022 disciplina i rapporti tra la nuova edizione della rottamazione e le precedenti:

- 1 Contribuenti che hanno aderito alla **prima edizione** della rottamazione
- 2 Contribuenti **riammessi** dalla rottamazione bis ex DL n. 148/2017
- 3 Contribuenti che hanno aderito alla **rottamazione bis** con riferimento ai carichi affidati all'AdR **dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017**.
- 4 Contribuenti che hanno aderito alla **rottamazione bis** con riferimento ai carichi affidati all'AdR **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016**
- 5 Contribuenti residenti nei territori colpiti dai sismi dell'Italia centrale degli anni 2016 e2017 che hanno già presentato la dichiarazione di adesione alle precedenti «definizioni»

In particolare, i decaduti dalle precedenti definizioni possono ripresentare una nuova domanda di definizione agevolata.


## Gli step della rottamazione



PARMA – Borgo Riccio da Parma, 9  
ROMA – Via Umbria, 7



0521 - 1743808  
347 – 2955391



info@farnesianaconsulting.com  
www.farnesianaconsulting.it